

# STATUTO FONDAMENTALE DEL GOVERNO TEMPORALE DEGLI STATI DELLA CHIESA PIO PP. IX

Nelle istituzioni di cui finora dotammo i Nostri sudditi fu nostra intenzione di **riprodurre alcune istituzioni antiche le quali furono lungamente lo specchio della sapienza degli Augusti nostri Predecessori**, e poi **col volgere dei tempi** volevansi **adattare alle mutate condizioni** per rappresentare quel maestoso edificio che erano state da principio.

Per questa via procedendo **eravamo venuti a stabilire una rappresentanza consultiva di tutte le Provincie**, la quale dovesse aiutare il Nostro Governo nei lavori legislativi e nella amministrazione dello Stato, e aspettavamo che la bontà dei risultamenti avesse lodato l'esperimento che primi Noi facevamo in Italia. Ma **poiché i nostri vicini hanno giudicato maturi i loro popoli a ricevere il beneficio di una rappresentanza non meramente consultiva, ma deliberativa**, Noi **non vogliamo fare minore stima dei popoli nostri, né fidar meno nella loro gratitudine** non già verso la nostra umile persona, per la quale nulla vogliamo, ma **verso la Chiesa e questa Apostolica Sede, di cui Iddio ci ha commessi gl'inviolabili e supremi diritti** e la cui presenza fu e sarà sempre a loro di tanti beni cagione.

**Ebbero in antico i nostri comuni il privilegio di governarsi ciascuno con leggi scelte da loro medesimi sotto la sanzione sovrana.**

Ora non consentono **le condizioni della nuova civiltà**, che si rinnovi sotto le medesime forme un ordinamento pel quale **la differenza delle leggi e delle consuetudini separava sovente l'un comune dal consorzio dell'altro**. Ma Noi intendiamo di **affidare questa prerogativa a due consigli di probi e prudenti cittadini nell'uno da Noi nominati, nell'altro deputati da ogni parte dello Stato, mediante una forma di elezioni opportunamente stabilita**: i quali rappresentino gli interessi particolari di ciascun luogo dei nostri domini, e saviamente gli contemprino con quell'altro interesse grandissimo d'ogni Comune e di ogni Provincia ch'è interesse generale dello Stato.

Siccome poi **nel nostro sacro Principato non può essere disgiunto dall'interesse temporale dell'interna prosperità l'altro più grave della politica indipendenza dello Stato della Chiesa**, pel quale stette altresì l'indipendenza di questa parte d'Italia, così non solamente **riserviamo a Noi e ai Successori Nostri la suprema sanzione e la promulgazione di tutte le leggi che saranno dai predetti consigli determinati, e il pieno esercizio dell'Autorità sovrana** nelle parti di cui col presente atto non è disposto; ma intendiamo altresì di mantenere **intera l'Autorità Nostra nelle cose che sono naturalmente congiunte colla religione e la morale cattolica**. E ciò dobbiamo per **sicurezza a tutta la cristianità** che nello Stato della Chiesa, in questa nuova forma costituito, **nessuna diminuzione patiscano la libertà ed i diritti della Chiesa medesima e della S. Sede**, né veruno esempio sia mai per violare la santità di questa religione che Noi abbiamo obbligo e

missione di predicare a tutto l'universo come unico simbolo d'alleanza di Dio cogli uomini, come unico pegno di quella benedizione celeste per cui vivono gli Stati e fioriscono le nazioni.

Implorato pertanto il divino aiuto e udito l'unanime parere dei nostri venerabili Fratelli Cardinali di S.R.C. espressamente adunati a tal uopo in concistoro, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

## DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 – Il sacro collegio dei Cardinali elettori del Sommo Pontefice è Senato inseparabile del medesimo.

Art. 2 – Sono istituiti due Consigli deliberanti per la formazione delle leggi, cioè l'Alto consiglio ed il consiglio dei Deputati.

Art. 3 – Sebbene ogni giustizia emani dal Sovrano e sia in suo nome amministrata, l'ordine giudiziario è nondimeno indipendente nelle applicazioni delle leggi ai casi speciali, salvo sempre nello stesso Sovrano il diritto di far grazia. I giudici dei tribunali collegiali sono inamovibili quando vi avranno esercitato le loro funzioni per 3 anni dalla promulgazione del presente Statuto. [...]

Art. 4 – Non saranno istituiti tribunali o commissioni straordinarie; ognuno in materia tanto civile quanto criminale sarà giudicato dal tribunale espressamente determinato dalla legge, innanzi alla quale tutti sono uguali.

Art. 5 – La Guardia civica si ha come istituzione dello Stato; [...]

Art. 6 – Niun impedimento alla libertà personale può essere posto se non nei casi e colle forme prescritte dalle leggi. E perciò Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato dall'Autorità competente. È eccezzuato il caso di delitto flagrante, o quasi flagrante, nel quale l'arrestato dentro 24 ore è consegnato all'Autorità competente. Le misure di polizia preventiva sono pure regolate da una legge.

[...]

Art. 11 – L'attuale preventiva censura governativa o politica per la stampa è abolita, e saranno a questa sostituite misure repressive da determinarsi con apposita legge.

Nulla è innovato quanto alla censura ecclesiastica stabilita dalle canoniche disposizioni fino che il Sommo Pontefice nella sua Apostolica Autorità, non provenga con altri regolamenti. [...]

Art. 12 – I pubblici spettacoli sono regolati con misure preventive stabilite dalle leggi; le composizioni teatrali prima di essere rappresentate sono perciò soggette alla censura.

Art. 13 – L'Amministrazione comunale e provvisoria sarà presso dei rispettivi cittadini: con apposite leggi verrà regolata in modo da assicurare alle Comuni e Provincie le più convenienti libertà, compatibili colla conservazione dei loro patrimonii e coll'interesse dei contribuenti.

[..]DEL SACRO CONCISTORO.

Art. 52 – Quando ambedue i Consigli hanno ammessa la proposta di legge, sarà questa presentata al Sommo Pontefice e proposta nel concistoro segreto. Il Pontefice, udito il voto dei Cardinali, dà o nega la sanzione.

